

Pubblicato il 08/09/2016

N. 01631/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01145/2013 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1145 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Trebeschi, Umberto Fantigrossi, con domicilio eletto presso Umberto Fantigrossi in Milano, corso Italia, 7;

contro

Comune di Merlino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Militerno, con domicilio eletto presso Gianluca Manini in Milano, c.so P.ta Vittoria, 28;

nei confronti di

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi e Regione Lombardia non costituiti in giudizio;

per il riconoscimento

dell'illegittimità del silenzio serbato in relazione all'istanza depositata in data 4.3.2013.;

e per l'annullamento, con motivi aggiunti, della nota 20.5.2013 n. 2573 del segretario comunale-responsabile del servizio, la nota 18.1.2013 n. 334 del responsabile del servizio, la DGC 20.2.2013 n. 26, il Regolamento dei servizi sociali di cui alla DCC 10.3.2010 n.7 e comunque tutti gli atti preordinati, conseguenti e comunque connessi, tra cui in particolare i provvedimenti e i regolamenti con i quali il Comune, ha disciplinato la compartecipazione al costo del servizio fruito da XXXX

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Merlino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2016 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## **FATTO e DIRITTO**

1. Il ricorrente, padre di disabile grave affidata al RSD di Codogno, che fornisce un servizio residenziale, ha impugnato, con il ricorso principale, il silenzio serbato in relazione alle istanze 21.11.2011 e 31.1.2012, art. 2, 7 e 8 L.R. 3/2008, 6 L. 328/2000, 4 co. 2 DPCM 14.2.2001 volte ad ottenere la compartecipazione comunale al pagamento della retta.

2. Con il primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 6 luglio 2013 il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Comune in relazione all'istanza depositata in data 4.3.2013, nonché per l'annullamento della nota 20.5.2013 del segretario comunale, della nota 18.1.2013 del responsabile del servizio e della deliberazione della giunta comunale 20.2.2013 n. 26 e del regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale 10.3.2010 n. 7.

3. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 12.12.2014 il ricorrente ha impugnato le deliberazioni del consiglio comunale 10.3.2014 n. 56, 19.6.2014 n. 46 che hanno quantificato il contributo comunale in euro 3.800,00 per l'anno 2014, così determinando il contributo: retta a carico della disabile pari alla pensione d'invalidità più la metà dell'accompagnamento per totali € 541,52 mensili, ovvero € 3.249,12 per sei mesi; retta RSD richiesta dall'ente gestore € 63,00 più Iva 4% pro die, calcolata per 5 mesi e mezzo (mesi di 30gg), pari a € 10.810,00; differenza tra retta e contribuzione disabile pari ad € 7.561,68, con conseguente contribuzione comunale nella misura del 50% della predetta differenza, ovvero € 3.800, con contribuzione dei familiari per i restanti € 3.761,68.

4. Con la sentenza parziale di questa Sezione n. 2609 del 09/12/2015 il Collegio ha ritenuto che l'evoluzione normativa in materia di costi dei servizi sociali, con approvazione del nuovo ISEE (DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato sulla GU Serie Generale n.19 del 24-1-2014), giustifica la separazione della materia oggetto del giudizio in due ambiti: quello delle richieste anteriori al 2014 (primi due ricorsi) e quelle successive (relative al 2014).

Con riferimento alla disciplina antecedente l'approvazione del nuovo ISEE i primi due ricorsi sono stati parzialmente accolti.

5. Per quanto riguarda le pretese comunali successive all'approvazione della nuova normativa sull'ISEE, occorre rilevare che la sentenza parziale di questa Sezione n. 2609 del 09/12/2015 ha chiarito che nel caso in decisione è applicabile l'art. 3 c. 1 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, secondo il quale il nucleo familiare del richiedente e' costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

Ad integrazione della precedente statuizione è chiaro che nel caso di prestazioni che rientrano nell'ambito dell'art. 6 del DPR medesimo si dovrà applicare la relativa disciplina. In particolare nel caso di persona con disabilità, maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell'ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.

In secondo luogo la sentenza ha accertato che il contributo comunale si estende a tutto il periodo in cui è dovuta la retta, anche se comprendente le vacanze.

In merito alla determinazione della compartecipazione alla spesa, poi, occorre rammentare che a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato e della pubblicazione della legge 89/2016, di conversione in legge del decreto legge 42/2016, il quadro normativo si è evoluto, con effetto retroattivo, nel senso che nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate: a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF; b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e' applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Ne consegue che il ricorrente potrà richiedere all'INPS o al CAF una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica che definisce il reddito utile per la compartecipazione alla spesa da parte dell'interessato. L'INPS è tenuto ad effettuare il calcolo del reddito ai fini ISEE alla data del 1 gennaio 2014, anche in mancanza di precedente richiesta tempestiva, in quanto il tempo per l'accertamento del diritto del ricorrente in giudizio non può mai andare a danno del medesimo.

Nessun potere è attribuito al Comune di determinare un reddito diverso da quello stabilito mediante ISEE. Come chiarito dal Tar Lazio sez. I, con tre sentenze del 11 febbraio 2015, nn. 2454,

2458 e 2459 ha chiarito che l'esistenza in un potere normativo comunale non significa che i medesimi enti erogatori (che nella maggior parte dei casi sono Comuni) abbiano la facoltà di prevedere criteri «“paralleli” o “alternativi” all'ISEE», avendo essi unicamente «la possibilità di allargare la platea dei beneficiari mediante criteri ulteriori, che non si sovrappongono o sostituiscono l'ISEE, ma lo integrano secondo le attribuzioni regionali specifiche e facendo comunque salva [...] la “valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE”».

Ne consegue l'annullamento del regolamento comunale nella parte in cui prevede la compartecipazione comunale per la parte della spesa non soddisfatta dalla capacità di copertura determinata dallo stesso regolamento invece che dall'ISEE. Infatti i fruitori di interventi e/o prestazioni agevolate concorrono alla spesa in proporzione alla propria capacità reddituale, accertata mediante la certificazione ISEE. Resta invece salvo il potere di definire una quota di compartecipazione del privato in relazione ai valori ISEE stabilendo comunque una soglia Isee al di sotto della quale si è esonerati dal pagamento ai sensi della DGR n.X/3230 del 6 marzo 2015.

Ugualmente va annullata la deliberazione n. 46 del 19/06/2014 nella parte in cui determina la quota di compartecipazione comunale in relazione alle fasce di ISEE, essendo obbligo del Comune di integrare totalmente la retta per la parte della spesa non coperta dall'ISEE.

Il Comune provvederà quindi, a seconda dell'ISEE, a determinare la quota di compartecipazione a carico dell'invalida e della sua famiglia, a seconda dello scaglione di reddito ISEE posseduto dalla medesima e ad integrare la retta per le somme residue.

Dev'essere inoltre annullato il regolamento comunale in tutte le disposizioni che determinano il reddito del disabile in modo diverso da quello stabilito dall'ISEE e nella parte in cui determina i soggetti tenuti a compartecipare alla spesa in modo diverso dalla normativa nazionale sopravvenuta.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, anche in considerazione delle sentenze parziali per le quali non era stato definito il regime delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente che liquida in euro 7.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore

Diego Spampinato, Primo Referendario

L'ESTENSORE  
Alberto Di Mario

IL PRESIDENTE  
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO